

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ TECNICHE PER IL DEPOSITO DI DOCUMENTI

Il decreto del Segretario generale della Giustizia Amministrativa 23 dicembre 2016 ha dettato le seguenti disposizioni sui limiti di dimensione del singolo *file* allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload nella piattaforma del processo amministrativo telematico (NSIGA):

- 1) la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati;
- 2) la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB;
- 3) la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati;
- 4) i file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a..

Fermo restando quanto disposto dal predetto decreto, per consentire il deposito nella piattaforma NSIGA di documentazione di dimensione particolarmente "pesante" si suggerisce di **frazionare i files superiori a 30 MB e di procedere a più depositi – ognuno di dimensione complessiva non superiore a 50 MB – di distinti files di dimensione in ogni caso non superiore a 30 MB.**

Al fine di consentire un agevole reperimento della documentazione nel fascicolo telematico, si ricorda la necessità di numerare – non solo nel foliaro – ogni singolo documento.

Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 *Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico* (in particolare art. 9 allegato 1 e artt. 6, 7 e 8 allegato 2), l'avvocato potrà in tale modo procedere autonomamente al deposito dell'intera documentazione – anche se particolarmente voluminosa – senza la necessità di procedere alla richiesta al Presidente di autorizzare l'acquisizione di *files* di dimensioni superiori ai 30 MB da parte della Segreteria.

L'acquisizione di files di dimensioni superiori ai 30 MB è da riservare esclusivamente al caso di deposito di files non frazionabili. In questo caso – pur essendo prevista in linea teorica la possibilità di acquisire *files* fino alla dimensione massima di 2 GB – si evidenzia che *files* di dimensioni superiori a poche centinaia di MB, richiedono comunque tempi considerevoli (anche più giorni) e possono comportare per la loro acquisizione, la necessità per la Segreteria di richiedere supporto all'*Help Desk* di NSIGA, che provvede direttamente a scaricare i *files* copiati dal supporto digitale (USB) fornito dall'avvocato.